

3165/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

VIII sezione civile

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr. Umberto - Presidente -
- dr.ssa Aurelia - Consigliere -
- dr. Massimiliano - Consigliere Relatore -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nel processo civile d'appello iscritto al n. 4976/2011 del ruolo generale degli affari **contenziosi**, avverso la sentenza n. 3796/11, pronunciata dal GOT del Tribunale di Napoli, in data 31.3.2011, **assunta in** decisione all'udienza del 23.3.2018, pendente

TRA

Raffaele (c.f.: _____), **Luigi** (c.f.: _____)
e **Luisa** (c.f.: _____), rappresentati e difesi

dall'avv. Michele Liguori e dall'avv. Vincenzo Liguori, in virtù di procura come in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi in Napoli, alla Piazza Esedra Ed. Edilforum Is. F10 Centro Direzionale;

- appellanti-

E

Allianz S.p.A. (p.iva. _____) e **Giuseppe Antonio** (c.f.: _____),
rappresentati e difesi, in virtù di procura come in atti, dall'avv. Giovanni
elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Napoli, Is. G1 Centro Direzionale:

- appellati -

OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.

CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, notificato in data 14.10.2004 per l'udienza dell'11.1.2005, Raffaele conveniva, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Ras Assicurazioni spa (odierna Allianz s.p.a.) e Giuseppe Antonio, nelle rispettive qualità di impresa di assicurazione per la RC auto e di proprietario della vettura Fiat Punto, targata , al fine di sentire accertare l'esclusiva responsabilità del secondo nella causazione del sinistro verificatosi il giorno 29.1.2003, alle ore 18.00 circa, in Napoli, alla Via A. Vespucci, e per la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, da esso sofferti in conseguenza delle gravissime lesioni riportate, consistite in paraplegia da frattura lussazione D2/D3/D4.

A fondamento della domanda, assumeva che mentre, nelle descritte circostanze, stava percorrendo, a bordo del motoveicolo Piaggio Beverly 125 tg. , Via A. Vespucci, nella semicarreggiata destra della corsia preferenziale, con direzione di marcia Via Nuova Marina-Via A. Volta, giunto all'altezza di Corso A. Lucci, laddove era presente un impianto semaforico che segnalava luce verde, entrava in collisione con la Fiat Punto, di proprietà e condotta dal Cerullo, la quale, al fine di immettersi nel medesimo incrocio per invertire il senso di marcia e dirigersi verso Corso A. Lucci, operava una non consentita manovra di conversione a sinistra.

Con comparsa depositata tempestivamente in data 20.12.2004, Luigi, Luisa e Emanuele, i primi due quali genitori, il terzo germano di Raffaele, spiegavano intervento volontario, per sentire condannare i convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da essi subiti, in conseguenza del predetto evento, nel quale era rimasto coinvolto il loro stretto congiunto.

Con comparsa depositata in data 11.1.2005, si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, i quali, nel contestare la ricostruzione delle dinamica come prospettata dal danneggiato, concludevano per il rigetto delle avverse domande o, in subordine, per l'affermazione del pari concorso di colpa di entrambi i conducenti, ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.c..

Quindi, istruita con l'interrogatorio formale del . l'audizione di testi e l'espletamento di una CTU medico legale, che aveva quantificato nel 95% l'entità dei postumi permanenti residuati all'attore, la causa veniva decisa con la sentenza n. 3796/11, pronunciata in data 31.3.2011, con la quale il Tribunale di Napoli rigettava la domanda, compensando le spese processuali tra le parti.

Per quanto rileva ai fini in esame, il primo Giudice riteneva che, sulla scorta del rapporto di intervento redatto dai Vigili Urbani e della deposizione resa dal teste Emilio, la

P.Q.M.

la Corte di Appello di Napoli – VIII Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:

- a) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, dichiara l'eguale concorrente responsabilità, nella misura del 50% ciascuno, di Cerullo Giuseppe Antonio e di Raffaele nella causazione del sinistro e, per l'effetto, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna Allianz s.p.a. e Cerullo Giuseppe Antonio, in solido tra di loro, a pagare i seguenti importi: euro 1.466.513,05 in favore di Raffaele; euro 107.544,57 in favore di Luigi; euro 106.510,15 in favore di Luisa, oltre gli interessi legali, su ciascuna delle somme indicate, dalla data della presente pronuncia al soddisfo;